



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –
e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Decreto n. 2235

Oggetto:

Centro di Servizio "Centro Linguistico di Ateneo": modifica del Regolamento e variazione della denominazione in "Centro Linguistico"

Prot. n. 77035 del 26/9/2017

Titolo VI Classe 8 Fasc.

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri e successive modifiche;
- Visto il decreto rettorale n. 1088/AA.GG. del 21/3/1991 con il quale è stato istituito il Centro Interdipartimentale di Servizi "Centro Linguistico", approvato il relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Visto in particolare il D.R. 2286/2014 del 23/12/2014 di modifica del Regolamento del Centro e ridenominazione dello stesso in "Centro Linguistico di Ateneo";
- Considerato il nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo e la rideterminazione delle aree dirigenziali con la riconduzione dei Centri di Servizio alle stesse di cui alla Determina del D.G. n. 2240/2016 del 28/12/2016;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/6/2017 e del Senato Accademico del 17/7/2017 che hanno approvato il nuovo Regolamento Ateneo per la costituzione ed il Regolamento dei Centri e lo schema tipo dei Regolamento dei Centri di Servizio e dato mandato all'Amministrazione di procedere alla modifica d'ufficio dei Regolamenti dei singoli Centri di Servizio, previa consultazione dei relativi Presidenti;
- Visto il Decreto Rettoriale n. 1926 del 2/8/2017 relativo alla modifica del Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il Regolamento dei Centri e l'allegato Schema tipo di Regolamento dei Centri di Servizio;
- Sentito il Presidente del Centro;
- Considerata altresì l'opportunità di uniformare le denominazioni dei Centri di Servizio

DECRETA

Art. 1

Il Centro di Servizio "Centro Linguistico di Ateneo" assume la denominazione di "Centro Linguistico".

Art. 2

Il regolamento del Centro Linguistico è modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il regolamento entrerà in vigore il 1/10/2017.

Il RETTORE
Fabio Rugge

DG/PM/gm

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
“CENTRO LINGUISTICO”

Art. 1 — Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia il Centro Servizi d'Ateneo – Centro Linguistico. Il Centro Linguistico aderisce all'Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU). Esso afferisce all'Area Dirigenziale Relazioni Internazionali, innovazione didattica e comunicazione.

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la propria sede in Corso Strada Nuova, 65, Cortile Sforzesco, 27100 Pavia

Art. 3 — Finalità ed attività

Il Centro Linguistico promuove la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso la diffusione della conoscenza delle lingue con iniziative didattiche, di ricerca, scientifiche e culturali rivolte a studenti, personale dell'Ateneo e soggetti esterni, siano essi istituzioni o privati.

Per raggiungere tali finalità il Centro:

- promuove lo studio delle lingue straniere offrendo didattica, tecnologia, materiali e consulenza
- promuove lo studio della lingua italiana come lingua straniera, organizzando corsi e svolgendo attività di accertamento della sua conoscenza
- promuove la diffusione, il conseguimento e il riconoscimento delle certificazioni internazionali per la conoscenza delle lingue straniere
- partecipa ad attività di ricerca che abbiano attinenza con il perseguimento delle suddette finalità, soprattutto in tema di linguistica e di didattica delle lingue

Art. 4 - Organi del Centro Linguistico

Sono organi del Centro di Servizio:

- il Presidente
- il Responsabile gestionale
- il Comitato Tecnico-Scientifico
- la Giunta

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro. In tale attività è coadiuvato dal Dirigente e dal Responsabile gestionale.

- convoca e presiede la Giunta e il Comitato tecnico scientifico

Spetta inoltre al Presidente, con la collaborazione della Giunta e del Responsabile Gestionale:

- formulare le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro ed elaborare la relazione annuale sull'attività dello stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria;
- esprimere gli indirizzi gestionali sull'attività dei Collaboratori ed esperti linguistici, tenendo conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile e comunque non oltre 60 giorni.

Il Presidente è nominato dal Rettore, quale suo delegato, e dura in carica un triennio accademico.

Il Presidente designa, tra i professori di ruolo un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Vice Presidente decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

Art. 6 - Il Responsabile gestionale

Il Responsabile gestionale:

- organizza, coordina, dirige e valuta il lavoro del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo afferente al Centro sulla base delle delibere della Giunta e del Comitato Tecnico Scientifico;
- sovrintende i lavori del Centro;
- attua gli indirizzi gestionali riguardanti le attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- è consegnatario dei beni del Centro;
- ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;
- promuove iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari di pertinenza del Centro;
- svolge, di concerto con il Presidente e il Dirigente, compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Responsabile gestionale è nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico/amministrativo sentito il Presidente del Centro e il Dirigente dell'Area.

Il Responsabile gestionale dipende gerarchicamente, in via diretta o mediata, dal Dirigente dell'Area e funzionalmente dal Presidente del Centro.

Art. 7 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato Tecnico-Scientifico approva:

- il piano di programmazione annuale delle attività dei collaboratori ed esperti linguistici elaborato tenendo conto delle esigenze espresse dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Consigli Didattici, il budget e il piano di sviluppo del Centro;
- i criteri generali proposti dalla Giunta per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- la relazione annuale sull'attività del Centro;
- le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è formato dai seguenti componenti designati dai rispettivi Organi (Dipartimenti e Facoltà):

Per il Dipartimento di Studi Umanistici: 1 rappresentante per area linguistica;

- 1 rappresentante per Facoltà, ove costituita;
- 1 rappresentante per ogni altro dipartimento ex art. 19 comma 2 dello Statuto;
- 1 rappresentante per il corso di studio interdipartimentale CIM;
- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale di ruolo afferente al Centro;
- 2 rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, eletti tra i collaboratori ed esperti linguistici afferenti al Centro;
- 1 rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Ne fanno parte altresì il Dirigente e il Responsabile gestionale, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 8 — La Giunta

La Giunta è Organo strategico e di indirizzo politico del Centro e di articolazione delle linee di indirizzo di Ateneo.

La Giunta collabora con il Presidente per la formulazione delle proposte da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e per l'attuazione delle iniziative approvate dallo stesso Comitato.

Coadiuga il Presidente nella predisposizione del piano annuale di attività da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e propone al Comitato Tecnico-Scientifico i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi.

Nell'ambito delle finalità del Centro, promuove azioni innovative anche grazie alle sollecitazioni e idee provenienti dalle strutture dipartimentali.

Essa ha potere deliberativo sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al funzionamento del Centro .

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

Essa è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, dal Responsabile Gestionale che ha anche funzioni di Segretario verbalizzante e da n. 2 componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui almeno un Collaboratore ed Esperto Linguistico, designati dal Comitato Tecnico-Scientifico su proposta del Presidente.

Per garantire equità di rappresentanza, il Presidente, il Vicepresidente e il membro docente del Comitato Tecnico-Scientifico appartengono a Dipartimenti o Facoltà diverse.

Art. 9 – Personale del Centro

Il Centro dispone del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici assegnati dalla Direzione Generale.

I Collaboratori ed Esperti Linguistici svolgono attività di supporto agli insegnamenti di lingue straniere organizzati nell'Ateneo.

La supervisione delle loro attività, attraverso l'approvazione dei registri, è compito dei rispettivi docenti di riferimento e del Presidente per gli aspetti didattici, e del Responsabile Gestionale per gli aspetti contrattuali.

Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche ed amministrative potranno altresì essere svolte da personale condiviso con altre strutture.

Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

Art. 10 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

Art. 11 - Fonti di finanziamento e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro dispone di un budget assegnato in sede di predisposizione del budget, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Il Centro dispone delle attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali, come da elenco allegato al presente Regolamento (All. A)

Art. 12 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, potrà essere modificato, nel rispetto del predetto regolamento, con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, deliberate dal Comitato tecnico-scientifico con la predetta maggioranza, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 14 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro dichiarerà l'evento con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività dello stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o su proposta delle strutture interessate.

Art. 16 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, nonché al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.